



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/UCI/sc

Roma, 21 aprile 2026  
*Informativa n. 68/2026*

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Indagine sulla formazione del personale delle PA - Rif. 3 10691 – questionario “La formazione del personale della pubblica amministrazione. Indagine sullo stato di attuazione della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025” - Chiarimenti.

Cara, Caro Presidente,

in riferimento alla comunicazione PEC del Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. DFP-0020678-P-26/03/2026) pervenuta agli Ordini professionali a fine marzo e avente ad oggetto l'indagine sulla formazione del personale della pubblica amministrazione, con la quale è stato richiesto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 di compilare apposito questionario elettronico<sup>1</sup> anche al fine di comprendere in che misura le politiche formative adottate da ciascun ente siano state integrate con le principali indicazioni presenti nella Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025<sup>2</sup>, Ti rendo noto quanto segue.

Il Consiglio Nazionale, con comunicazione di riscontro inviata in data 8 aprile u.s., ha rappresentato al Dipartimento che gli Ordini professionali, ai sensi dell'art. 2, co. 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101:

- sono chiamati ad adeguarsi esclusivamente ai principi generali in tema di pubblico impiego ad eccezione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di gestione, misurazione e valutazione della *performance*, in quanto enti non gravanti sulla finanza pubblica<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Entro e non oltre il prossimo 30 aprile. Il questionario è visionabile nella pagina web [Indagine sullo stato di attuazione della Direttiva del Ministro per la PA sulla Formazione](#)

<sup>2</sup> Cfr. Direttiva Ministro per la pubblica amministrazione 14 gennaio 2025 “*Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti*”.

<sup>3</sup> Vd. art. 2, co.2-*bis*, DL n. 101/2013:

“*Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario,*

- sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dirette alla generalità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 (cd. Testo Unico Pubblico Impiego) in assenza di espressa previsione legislativa che li includa.

Con tale comunicazione è stato precisato che non si ritengono vincolanti per gli Ordini professionali le indicazioni fornite dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025<sup>4</sup> né applicabili le disposizioni relative alla predisposizione di apposita programmazione della formazione nell'ambito della redazione del PIAO, considerato che tali enti non sono tenuti alla sua redazione<sup>5</sup>.

Tanto rappresentato nei termini sopraindicati, il Consiglio Nazionale ha evidenziato pertanto al Dipartimento della Funzione Pubblica che la compilazione (anche parziale) del sopraindicato questionario, da parte degli Ordini professionali, risulterebbe poco efficace non trovando applicazione nei loro confronti i presupposti stessi che hanno dato luogo all'avvio dell'attività di indagine.

Nella medesima comunicazione il Consiglio ha infine segnalato al Dipartimento la propria disponibilità ad un confronto per individuare strumenti diversi – necessariamente semplificati – per agevolare la rilevazione dei dati e informazioni relativi alla formazione svolta dal personale dei suddetti enti.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente  
Elbano de Nuccio

---

*salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".*

<sup>4</sup> Vd. sul punto quanto già indicato nell'[informativa CNDCEC n. 116 del 25 luglio 2025](#) alla quale si rinvia per l'opportuno approfondimento.

<sup>5</sup> Vd. sul punto quanto già indicato nell'[informativa CNDCEC n. 3 del 11 gennaio 2024](#) alla quale si rinvia per l'opportuno approfondimento.